



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

OSSERVATORIO ENTI LOCALI

Luglio 2015

IL PATTO DI STABILITÀ

a cura di Laura Pascarella

Consiglieri Delegati CNDCEC

Marcello Marchetti
Giovanni Gerardo Parente

Consigliere Delegato FNC

Michele de Tavonatti



Sommario: 1. Le origini e l'evoluzione del Patto di Stabilità – 2. La Procedura di Disavanzo Eccessivo (PDE) – 3. I Programmi di Stabilità e di Convergenza – 4. Il Patto di Stabilità Interno – 5. Le misure di flessibilità – 6. Le novità per il 2015 – 7. I vigenti criteri per la determinazione del saldo finanziario - 8. La metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

1. Le origini e l'evoluzione del Patto di Stabilità

Il Patto di Stabilità trova le sue radici nel rapporto presentato nel 1989 dal Comitato Delors, allora presidente della Commissione europea, per il raggiungimento dell'unione economica e monetaria (UEM).

In particolare, il rapporto ha previsto e pianificato la realizzazione di tre fasi consecutive.

La prima fase, finalizzata principalmente al completamento del mercato interno ed al raggiungimento dell'indipendenza delle banche centrali, è culminata con la stipula del Trattato di Maastricht del 1992, che ha introdotto importanti modifiche al Trattato di Roma del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea.

La seconda, cosiddetta della convergenza economica, ha avuto il fine precipuo di realizzare e mantenere le condizioni macroeconomiche ritenute indispensabili per l'istituzione della moneta unica.

La terza ed ultima fase ha avuto inizio con l'introduzione della moneta unica, inizialmente prevista per il primo gennaio 1999, ma poi effettivamente realizzata dal primo gennaio 2002.

Tale importante traguardo è stato raggiunto soprattutto grazie alle rigorose politiche in ambito monetario e fiscali imposte agli Stati membri dal Trattato di Maastricht.

In particolare, l'art. 104c ha fissato i principali obiettivi e i parametri necessari per la partecipazione all'UEM, rimandando al Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (Regolamento n. 3605/93, annesso al Trattato) la determinazione dei valori di riferimento.

Ai sensi del citato art. 104c e dell'annesso PPDE, dunque, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi, individuati dal mancato rispetto dei seguenti vincoli di bilancio:

- un disavanzo statale non superiore al 3% del PIL (rapporto deficit/PIL < 3%);
- un debito pubblico al di sotto del 60% del PIL (rapporto debito/PIL < 60%) o, comunque, un debito pubblico tendente al rientro).

Nel 1997, anche al fine del rispetto dei suddetti limiti relativi al disavanzo e al debito stabiliti dal Trattato, e in vista dell'imminente introduzione della moneta unica, viene adottata ad Amsterdam una risoluzione contenente il cd. Patto di Stabilità e Crescita (PSC).

Il PSC consiste in un insieme di regole volte a garantire che i paesi dell'Unione europea



perseguano una gestione corretta delle finanze pubbliche e coordinino le loro politiche di bilancio.

L'idea è, infatti, che così facendo questi siano in grado di reagire meglio all'impatto delle fluttuazioni cicliche evitando di superare il tetto di riferimento del 3%.

Inoltre, secondo quanto stabilito dal Patto, gli Stati membri si impegnano a rispettare l'obiettivo a medio termine di un saldo di bilancio vicino al pareggio o attivo.

Il Patto, nello specifico, individua tre obiettivi primari:

- 1) evitare che il debito pubblico assuma un andamento insostenibile;
- 2) consentire l'uso anticiclico delle politiche fiscali per favorire la stabilità economica;
- 3) favorire politiche di bilancio che aiutino il raggiungimento di stabilità nel livello dei prezzi.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il PSC rafforza e sviluppa la procedura sui disavanzi eccessivi (Regolamento n. 1467/97), già contemplata nel Trattato. Questa è finalizzata a limitare il rischio di insorgenza di tendenze inflattive.

In occasione del Consiglio europeo di marzo 2005, a seguito delle contestazioni e dei dibattiti sul patto di stabilità e di crescita, i ministri delle Finanze hanno trovato un accordo politico per una migliore gestione del PSC.

In particolare, il Consiglio ha individuato cinque settori in cui intervenire per apportare miglioramenti:

- 1) accrescere la razionalità economica delle regole di bilancio per aumentarne la credibilità e la responsabilizzazione;
- 2) responsabilizzare maggiormente gli attori politici nazionali;
- 3) sfruttare più efficacemente i periodi in cui le economie crescono più del tasso tendenziale per procedere a un risanamento dei conti pubblici al fine di evitare politiche procicliche;
- 4) tenere maggiormente conto, nelle raccomandazioni del Consiglio, dei periodi in cui le economie crescono meno del tasso tendenziale;
- 5) prestare sufficiente attenzione, nella sorveglianza delle posizioni di bilancio, al debito e alla sostenibilità.

Nella relazione in commento, il Consiglio indica le modifiche legislative necessarie al fine di rendere operativa la riforma del Patto, invitando la Commissione a formulare proposte che traducano in pratica gli obiettivi prefissi.

Successivamente, nel 2011, il PSC viene ampliato e migliorato con un intervento decisivo in



materia di *governance* economica dell'UE grazie a un insieme di nuove disposizioni note come il "*six pack*".

Nel 2013, il rispetto del patto di stabilità e crescita viene ulteriormente corroborato da nuove disposizioni, note come "*two pack*", che rafforzano il coordinamento economico tra gli Stati membri e introducono nuovi strumenti di monitoraggio. Inoltre, viene siglato il cd. Trattato intergovernativo di stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (TSCG), che accresce l'importanza degli obiettivi di bilancio fissati dal braccio preventivo del PSC (gli obiettivi a medio termine) attraverso le disposizioni note come "patto di bilancio".

Infine, nel mese di gennaio del 2015, la Commissione europea ha emanato delle linee guida sul modo in cui applicherà le norme del PSC per rafforzare il legame tra riforme strutturali, investimenti e responsabilità di bilancio, a sostegno dell'occupazione e della crescita.

2. La Procedura di Disavanzo Eccessivo (PDE)

Al fine di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio introdotti dal PSC e il raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine (OMT) prefissati per ciascuno Stato, è stata prevista una particolare procedura di controllo, già contemplata nel Trattato di Maastricht.

Il controllo viene esercitato semestralmente dalla Commissione europea attraverso l'analisi e la valutazione dei disavanzi pubblici previsti ed effettivi comunicati dagli Stati Membri, nonché dell'ammontare del debito pubblico effettivo dichiarato.

La procedura di controllo consta di tre fasi: avvertimento, raccomandazione e sanzione.

Se il deficit di un Paese membro si avvicina al tetto del 3% del PIL, la Commissione Europea propone, ed il Consiglio dei Ministri europei in sede di Ecofin approva, un "avvertimento preventivo" (*early warning*), al quale segue una raccomandazione vera e propria in caso di superamento del tetto. Se, a seguito della raccomandazione, lo Stato interessato non adotta sufficienti misure correttive della propria politica di bilancio, esso viene sottoposto ad una sanzione che assume la forma di un deposito infruttifero, da convertire in ammenda dopo due anni di persistenza del deficit eccessivo.

L'ammontare della sanzione presenta una componente fissa pari allo 0,2% del PIL ed una variabile pari ad 1/10 dello scostamento del disavanzo pubblico dalla soglia del 3%. È comunque previsto un tetto massimo all'entità complessiva della sanzione, pari allo 0,5% del PIL.



Se invece lo Stato adotta tempestivamente misure correttive, la procedura viene sospesa fino a quando il deficit non viene portato sotto il limite del 3%. Se le stesse misure si rivelano però inadeguate, la procedura viene ripresa e la sanzione irrogata.

L'Italia, in particolare, ha subito una PDE nel 2005, chiusa senza sanzioni nel 2008 per l'avvenuto rientro del deficit entro i parametri e per la tendenziale diminuzione del debito pubblico.

Le informazioni e le statistiche che gli Stati membri comunicano semestralmente alla Commissione (entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre) ai fini della sorveglianza multilaterale, devono essere compilate secondo gli standard definiti dalle norme contabili europee (SEC).

La predisposizione di tali dati spetta agli istituti di statistica nazionali, in ottemperanza alle regole fissate originariamente dal Regolamento UE n. 2223/96 (SEC 95), dal Manuale sul disavanzo e sul debito pubblico, nonché dal citato Regolamento n. 3605/93 sugli obblighi di notifica nell'ambito della procedura sui deficit eccessivi, annesso al Trattato di Maastricht.

A partire da settembre 2014, gli Stati membri dell'Unione europea hanno adottato il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali, SEC2010, in sostituzione del SEC95. Il nuovo sistema, definito nel Regolamento Ue n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013, è il risultato di una stretta collaborazione fra l'Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i contabili nazionali degli Stati membri.

Il SEC2010 definisce i principi e i metodi di Contabilità nazionale a livello europeo. Fissa in maniera sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (2008 SNA).

Rispetto alla precedente versione del 1995 (in vigore dal 1999), il SEC2010 presenta alcune importanti differenze riguardo sia l'ambito di applicazione sia i concetti. Il nuovo sistema riflette, infatti, gli sviluppi e i progressi metodologici conseguiti nella misurazione delle economie moderne che si sono consolidati a livello internazionale e, allo stesso tempo, viene incontro alle esigenze degli utilizzatori, migliorando in alcuni casi la tempestività nella diffusione dei risultati.

In ottemperanza agli obblighi sopradescritti, l'ISTAT ha pubblicato ad aprile 2015 i principali dati della Notifica sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche,



riferiti al periodo 2011-2014, trasmessi alla Commissione Europea.

Tali informazioni riguardano, in particolare, i livelli dell'indebitamento netto, del debito pubblico e di altre grandezze di finanza pubblica relative ai quattro anni precedenti, nonché le previsioni ufficiali degli stessi per l'anno in corso. Sulla Notifica trasmessa dall'Italia non sono state espresse riserve.

Per quanto riguarda, in particolare il 2014, l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche (-49.056 milioni di euro) è stato pari al 3% del Pil, risultando in aumento di circa 1,6 miliardi rispetto al 2013 (-47.455 milioni di euro, corrispondente al 2,9% del Pil). Il saldo primario (indebitamento netto al netto della spesa per interessi) è risultato positivo e pari al 1,6% del Pil, con una diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2013. La spesa per interessi che, secondo le nuove regole non comprende più l'impatto delle operazioni di *swap*, è stata pari al 4,7% del Pil, in diminuzione di 0,1 punti percentuali rispetto al 2013.

Per quanto riguarda i dati del debito delle Amministrazioni Pubbliche per gli anni 2011-2014, alla fine del 2014, il debito pubblico, misurato al lordo delle passività connesse con gli interventi di sostegno finanziario in favore di Stati Membri della UEM, era pari a 2.134.920 milioni di euro (132,1% del Pil). Rispetto al 2013 il rapporto tra il debito delle AP e il Pil è aumentato di 3,6 punti percentuali.

3. I Programmi di Stabilità e di Convergenza

I Programmi di Stabilità (PS) dei Paesi che hanno adottato la moneta unica, e i Programmi di Convergenza degli altri Stati membri, sono dei documenti programmatici destinati all'Unione Europea, introdotti dal Regolamento UE n. 1466/1997, annesso al Patto di Stabilità e Crescita. Detti documenti si inseriscono nell'ambito degli strumenti finalizzati alla sorveglianza multilaterale esercitata dal Consiglio e dalla Commissione sui disavanzi pubblici eccessivi e della promozione del coordinamento delle politiche economiche degli Stati Membri.

I programmi descrivono il quadro macroeconomico e gli obiettivi di finanza pubblica per gli anni successivi, la strategia di bilancio per il loro conseguimento, la riduzione del debito coerente con il risanamento finanziario. Riportano, inoltre, i principali dati sull'indebitamento netto e sul debito delle Amministrazioni Pubbliche in relazione agli obiettivi strutturali relativi ai disavanzi (o agli avanzi) di bilancio.

Il loro scopo è appunto quello di consentire il controllo da parte del Consiglio e della



Commissione sui disavanzi pubblici ed il coordinamento delle politiche economiche degli Stati Membri.

In Italia, la predisposizione del Programma di Stabilità è attualmente disciplinata dalla legge n. 196/2009, recante “Principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili”. In particolare, l’art. 7, comma 2, lettera g), ha esplicitamente indicato l’Aggiornamento al PS tra gli strumenti della programmazione finanziaria e previsto che il Governo presenti l’Aggiornamento del PS agli Organismi europei secondo il calendario concordato in sede europea. Il PS è presentato dal Governo alle Camere. La stessa legge all’art. 9 ha inoltre disposto che, in sede di predisposizione dell’Aggiornamento del PS, il Governo trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, entro i quindici giorni antecedenti la data di presentazione concordata in sede europea, uno schema del PS. Tale schema di Aggiornamento del PS deve comprendere un quadro sulle prospettive di medio termine della politica economica italiana nell’ambito dell’Unione europea, con l’indicazione delle linee guida per la sua implementazione a livello di politiche nazionali.

Il PS, basato sui documenti programmatici già presentati nel corso dell'anno, include tra l’altro un’analisi di sensitività delle finanze pubbliche a variazioni del quadro macroeconomico, nonché di sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo.

Presentato entro il 1° dicembre alla Commissione Europea, viene poi discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri Finanziari (ECOFIN) entro il successivo mese di febbraio.

4. Il Patto di Stabilità Interno

Il Patto di Stabilità Interno è una diretta derivazione del Patto di Stabilità e Crescita.

Esso, sostanzialmente, individua gli obiettivi quantitativi a cui devono attenersi i diversi livelli di governo (regioni, province e comuni), in quanto autonomi centri di spesa, per poter garantire il rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla Comunità Economica, definendo, altresì, le relative procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento da parte degli enti coinvolti.

Il principale parametro di riferimento per il controllo del disavanzo pubblico è, infatti, l’indebitamento netto della Pubblica Amministrazione, a cui partecipa il valore dell’indebitamento netto degli enti territoriali (regioni e enti locali).



La definizione delle regole del Patto di stabilità interno avviene, principalmente, in fase di predisposizione ed approvazione della manovra annuale di finanza pubblica.

L'Italia ha formulato il proprio Patto di stabilità interno nel 1998.

L'art. 28 della Finanziaria per il 1999, legge n. 448/1998, recante "Federalismo fiscale e Patto di stabilità Interno", infatti, stabiliva che: *"le regioni, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al patto di stabilità e crescita, impegnandosi a ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo."* A tal fine, il secondo comma del medesimo articolo individuava le seguenti azioni da intraprendere per la riduzione del disavanzo annuo:

- a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
- b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
- c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
- d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
- e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento dell'attività istituzionale.

La medesima norma, inoltre, prevedeva che, qualora l'Italia fosse stata oggetto di sanzione da parte della Comunità Europea per l'accertamento di deficit eccessivo, la stessa sanzione sarebbe stata posta a carico degli enti che non avessero realizzati gli obiettivi imposti.

Da allora, il complesso di regole poste a garanzia degli obiettivi di bilancio (cd. *fiscal governance*) è andato man mano modificandosi sino a giungere all'attuale sistema di monitoraggio e controllo.

In particolare, fino all'anno 2001 la struttura del Patto rimane sostanzialmente inalterata, ed è incentrata sul miglioramento del saldo tra entrate ed uscite.

Nel 2002, sono stabilite regole diverse per regioni ed enti territoriali. Alle prime sono imposti limiti nell'incremento delle spese correnti, escluse però alcune tipologie di spesa, tra cui la



componente sanitaria. Alle provincie e ai comuni, invece, continua ad attribuirsi prioritariamente l'obiettivo di riduzione del disavanzo, a cui si affianca, però, un limite di incremento delle spese correnti.

Ulteriori modifiche sono introdotte nel 2003 e nel 2004 finché, con la Finanziaria per il 2005, legge n. 311/2004, i contenuti del Patto sono completamente riformulati.

I nuovi obiettivi incidono, infatti, esclusivamente sulle spese finali, stabilendo per la prima volta vincoli anche all'incremento delle spese in conto capitale.

Inoltre, sebbene il Patto continuasse a non applicarsi agli enti di minore dimensione, lo stesso viene allargato all'intero comparto degli enti locali, incluse, dunque, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni.

Nel 2006 i nuovi obiettivi vengono affinati prevedendo, al posto di un generalizzato vincolo all'incremento delle spese finali, vincoli differenziati con riferimento alle spese correnti e alle spese in conto capitale, e ciò al fine di favorire gli investimenti.

Negli anni successivi, con l'intento di far convergere il più possibile le regole del Patto di Stabilità Interno con quelle imposte dalla Comunità Economica, è reintrodotta per gli enti locali l'obbligo del miglioramento del saldo finanziario, calcolato, però, dal 2008 (legge n. 244/2007), con il criterio della c.d. competenza "mista", in base al quale le entrate e le spese di parte corrente sono considerate in termini di competenza, mentre quelle di parte capitale sono contabilizzate per cassa.

Per le Regioni a statuto ordinario, invece, si torna al principio del contenimento della sola dinamica della spesa finale nel suo complesso, senza più considerare, cioè, separatamente, le due componenti di spesa corrente e di spesa in conto capitale.

Sempre nel 2008, inoltre, al fine di rendere coerenti alle regole del Patto, formulate in termini di competenza mista, i criteri di redazione dei bilanci di previsione degli enti, è stato introdotto l'obbligo di allegare ad essi un prospetto contenente, per le entrate e le spese correnti, le previsioni di competenza (rilevabili dal bilancio) e, per le entrate e le spese in conto capitale, le stime degli incassi e dei pagamenti degli aggregati rilevanti ai fini del Patto.

Nel corso degli anni vengono, altresì, più volte modificate anche le procedure di controllo e di monitoraggio, oltre che le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dei vincoli e degli obiettivi imposti.

In particolare, la Finanziaria per il 2009 prevedeva, in caso di mancato rispetto del Patto, un



nuovo e più articolato sistema sanzionatorio, ovvero:

- riduzione dei trasferimenti erariali;
- impossibilità di contrarre nuovi mutui;
- limiti agli impegni della spesa corrente;
- blocco delle assunzioni.

Nuove fondamentali regole per gli enti locali sono introdotte, successivamente, dalla Legge di Stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010).

In particolare, è prevista una regola di carattere generale consistente nel conseguimento, da parte di ciascun ente, di un saldo finanziario, espresso in termini di competenza mista, pari a zero. Ad essa si affianca un criterio specifico per la determinazione del concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica, secondo cui l'individuazione dell'obiettivo di ciascun ente viene calcolato in base alla spesa corrente media sostenuta nel triennio 2006-2008 e non in base alla spesa finale complessiva, e ciò al fine di rendere meno onerosa la manovra per gli enti che hanno registrato una maggiore incidenza di spesa in conto capitale.

Di rilievo, per il 2012, è l'adozione del principio premiale della virtuosità, in base al quale gli obiettivi di ciascun ente sono determinati valutando i seguenti cinque elementi:

1. rispetto del patto di stabilità interno;
2. autonomia finanziaria;
3. equilibrio di parte corrente;
4. rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente;
5. convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard.

Ad essi sono stati successivamente affiancati, nel 2013, i seguenti ulteriori parametri:

1. incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente;
2. tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
3. contrasto all'evasione fiscale;
4. dismissione di partecipazioni societarie.

Sempre a partire dal 2013, è stata inoltre prevista l'estensione dei vincoli del patto ad una platea più ampia di enti, quali:

- i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti;
- le aziende speciali e le istituzioni, ad eccezione di quelle che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e delle farmacie;



- gli enti locali commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso.

Dal 2014, infine, sono state assoggettate alle regole del patto anche le unioni di comuni formate dagli enti con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, secondo le regole previste per i comuni aventi corrispondente popolazione. Tale assoggettamento, tuttavia, è venuto meno a seguito dell'entrata in vigore del comma 104, dell'articolo 1 della legge n. 56/2014.

5. Le misure di flessibilità

A partire dal 2009, sono state introdotte varie misure di flessibilità (cd. patti di solidarietà fra enti territoriali) finalizzate a rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai vincoli del patto di stabilità e, al tempo stesso, di fornire risposta ad alcune criticità emerse nell'applicazione del patto, relative soprattutto alla compressione delle spese di investimento.

Rientrano, tra le misure in oggetto, la regionalizzazione orizzontale e verticale del patto di stabilità ed il cd. patto orizzontale nazionale.

Le compensazioni orizzontali e verticali a livello regionale, consentono alle regioni di intervenire a favore degli enti locali del proprio territorio, attraverso una rimodulazione degli obiettivi finanziari assegnati ai singoli enti e alla regione medesima, al fine di garantire ai medesimi enti maggiori margini per l'effettuazione di spese, soprattutto in conto capitale, senza incorrere nella violazione del patto.

In particolare, con il patto regionale verticale, le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire, considerando insieme regione ed enti locali, il rispetto degli obiettivi finanziari.

Al fine di favorire tale forma di flessibilità, è stato altresì introdotto un particolare incentivo consistente in un contributo alle regioni, da destinarsi esclusivamente alla riduzione del debito, a fronte del quale le stesse si impegnano a cedere ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da utilizzare per i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Con il patto regionale orizzontale, invece, la regione può intervenire per consentire una



rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra gli enti locali del proprio territorio, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti sul territorio medesimo, purché venga garantito il rispetto dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione. Il meccanismo si fonda sulla cessione di spazi finanziari da parte dei comuni e delle province che prevedono di conseguire un differenziale positivo rispetto all'obiettivo prefissato in favore di quelli che rischiano, invece, di conseguire un differenziale negativo rispetto all'obiettivo. Tali spazi finanziari non possono essere utilizzati dagli enti che li acquisiscono per spesa corrente discrezionale, ma soltanto per effettuare spese in conto capitale ovvero spese inderogabili ovvero spese capaci di incidere positivamente sul sistema economico. Le amministrazioni che cedono o acquisiscono spazi finanziari di patto ottengono nel biennio successivo, rispettivamente, un alleggerimento o un aggravamento del proprio obiettivo.

Con il sistema di compensazioni orizzontali a livello nazionale, infine, il Ministero dell'economia e delle finanze consente la rimodulazione orizzontale degli obiettivi finanziari tra i comuni dell'intero territorio nazionale, allo scopo di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale dei medesimi enti che siano in tal senso impossibilitati dai vincoli del patto, garantendo ad essi maggiori spazi finanziari di patto messi a disposizione dagli altri comuni.

6. Le novità per il 2015

Con decreto legge n. 78 del 19 giugno 2015, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”, sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina del Patto di Stabilità Interno, come da ultimo riformulata con la legge n. 190/2014.

L'attuale assetto del Patto è stato, quindi, compiutamente delineato dal Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del 26 giugno 2015, recante “Attuazione del comma 19 dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183” (in G.U. n. 158 del 10 luglio 2015), e concernente la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno del periodo 2015-2018 per le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Le novità più significative introdotte dalla legge di stabilità 2015, rispetto alla disciplina previgente, riguardano in particolare:



1. lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012;
2. la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo;
3. la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2015, del meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità e, conseguentemente, la sospensione della procedura di rideterminazione in aumento, fino ad un massimo di un punto percentuale, dei coefficienti da applicare per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. La disapplicazione del citato meccanismo della virtuosità è connessa all'inserimento, a decorrere dal 2015, nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), che introduce nuovi elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione. In particolare, sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, potranno essere modificate le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali per il medesimo anno. A decorrere dal 2016, le percentuali saranno determinate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul FCDE nell'anno precedente.
4. l'introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale ed orizzontale al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. In particolare, le due forme di flessibilità sono state riunite in un'unica procedura che prevede che gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali siano compensati o dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione.

La legge di stabilità 2015 ha inoltre concesso all'ANCI e all'UPI di formulare, entro il 31 gennaio 2015, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, proposte alternative di riparto dell'obiettivo del patto di stabilità interno che tenessero conto delle specifiche esigenze di spesa dei vari enti.

Lo scorso 19 febbraio 2015 è, dunque, pervenuta una proposta di revisione dei criteri per la definizione degli obiettivi finanziari dei comuni, delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, recepita con il DL n. 78 del 19 giugno 2015.

Conseguentemente, per il periodo 2015-2018, i soli comuni ricadenti nel territorio di dette



regioni assumono gli obiettivi del patto di stabilità interno indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella allegata al citato decreto legge.

Il DL prevede, altresì, che i predetti obiettivi siano ridotti di un importo pari all'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine, i comuni interessati aggiornano e trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il prospetto degli obiettivi ogni qual volta, in corso d'anno, procedono alla variazione del predetto importo.

Un ulteriore elemento di novità introdotto dal DL n. 78 riguarda, poi, la metodologia di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei predetti comuni rappresentato dall'attribuzione di spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di euro, per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, per l'esercizio della funzione di ente capofila, per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio.

Conseguentemente, ai medesimi comuni non si applicano le richiamate disposizioni che prevedono la possibilità di modificare le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo rispettivamente, per l'anno 2015, sulla base delle informazioni acquisite con specifico monitoraggio relative al valore degli accantonamenti effettuati sul FCDE in corso d'anno e, a decorrere dal 2016, sulla base del valore degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Ove non diversamente previsto, ai comuni non inclusi nella proposta del 19 febbraio 2015 ai fini della determinazione del concorso alla manovra si applicano le modalità di calcolo stabilite dall'art. 31 della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), in base alle quali il saldo finanziario di riferimento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del quadriennio dal medesimo articolo.

Allo stesso modo, alle province e le città metropolitane non incluse nell'intesa, si applica la metodologia di calcolo dell'obiettivo programmatico individuata per tale tipologia di enti dal citato art. 31 della legge n. 183/2011, come da ultimo modificato e integrato dalla legge di



stabilità 2015.

7. I vigenti criteri per la determinazione del saldo finanziario

Come già anticipato, la legge di stabilità 2015 è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, di cui al comma 3 dell'art. 31 della legge n. 183/2011, stabilendo che, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo, rilevano tra le spese gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).

In particolare, ai sensi del citato art. 31, il parametro di riferimento ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, consiste nel valore del saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (escluso l'avanzo, o disavanzo di amministrazione e il fondo, o deficit di cassa), al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Per quanto riguarda il FCDE, rileva lo stanziamento di competenza di parte corrente del Fondo riportato in bilancio di previsione e iscritto alla Missione 20, Programma 02 Titolo I spese correnti dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011. Tale stanziamento deve essere calcolato nel rispetto di quanto indicato dal principio 3, paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2 recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al citato decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal comma 509 dell'art. 1 della legge n. 190/2014.

Tale ultima disposizione, ha peraltro introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione della disciplina riguardante l'accantonamento al predetto Fondo, prevedendo che nel primo esercizio di applicazione, la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio deve essere pari almeno al 36% (invece del 50%) dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale quota è incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'art. 36 DLgs n. 118/2011. Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il predetto Fondo dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento (invece del 75%), nel 2017



pari almeno al 70% (invece del 100%); nel 2018 pari almeno all'85%; a decorrere dal 2019, l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

8. La metodologia di calcolo degli obiettivi sulla base delle nuove regole

L'attuale metodologia di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità interno per il periodo 2015-2018 è stata dettagliatamente descritta nel citato decreto ministeriale 26 giugno 2015, a cui pertanto si rinvia per ulteriori approfondimenti.

In particolare, ai sensi della disciplina vigente, gli obiettivi del patto di stabilità interno delle province, delle città metropolitane e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono determinati, attraverso una procedura *web*, sulla base delle informazioni che i medesimi enti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in formato elettronico, mediante l'apposito modello pubblicato sul sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

A tal fine, sussistono attualmente due differenti iter di calcolo, di seguito descritti, a seconda che si tratti di:

- a. comuni ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, interessati dal DL n. 78/2015 di recepimento dei contenuti dell'intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 (per i quali la nuova procedura consta di 4 fasi – Cfr. Allegato OB/15/C al DM 26 giugno 2015);
- b. province e città metropolitane (per le quali è prevista una diversa procedura sempre di 4 fasi - Cfr. Allegato OB/15/PCm al DM 26 giugno 2015).

Si precisa che ai restanti comuni non interessati dalla suddetta intesa, si applica la medesima procedura descritta con riferimento alle fasi 1 e 2 delle province e delle città metropolitane, utilizzando allo scopo le percentuali riportate nella tabella sottostante (art. 31, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 183/2011):

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anni 2017-2018 |
|-----------------|-----------|-----------|----------------|
| Restanti Comuni | 8,60% | 9,15% | 9,15% |



Comuni ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna

Fase 1: determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DL n. 78/2015, i comuni ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna determinano il saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità, di cui all'articolo 167 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, gli obiettivi del patto di stabilità interno di detti comuni, definiti nella tabella 1 allegata al citato decreto legge n. 78/2015, sono ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato in ciascun anno di riferimento, al predetto Fondo.

Poiché lo stanziamento accantonato da ciascun comune è suscettibile di variazioni in corso d'esercizio, è necessario che gli enti procedano all'aggiornamento del relativo valore in corrispondenza delle variazioni effettuate a valere sul predetto importo.

Il ricalcolo dell'obiettivo è quindi effettuato automaticamente nell'ambito della soprarichiamata procedura di compilazione del modello elettronico di comunicazione delle relative informazioni. E' opportuno rilevare che l'obiettivo ricalcolato al netto dell'accantonamento al FCDE può anche risultare negativo.

Fase 2: attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro

Ai sensi dell'art. 1 del citato DL n. 78/2015, il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, può essere ridotto per effetto degli spazi finanziari assegnati ai comuni per sostenere spese connesse alle fattispecie di seguito elencate e nei limiti complessivi indicati:

- a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del DL n. 78/2015 lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): 10 milioni di euro;
- b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: 40 milioni di euro;
- c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni di euro;
- d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti



strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni di euro.

Il riparto degli spazi finanziari per ciascuna fattispecie avviene in misura proporzionale alle richieste effettuate dai comuni, sempre mediante il sistema *web* della Ragioneria dello Stato, entro il termine perentorio di 10 giorni dall'entrata in vigore del DL n. 78/2015, ovvero entro il 30 giugno 2015 (fatto salvo che per le spese di cui alla lettera c) per le quali il termine scade 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto), e con le priorità previste dal medesimo art. 1.

Fase 3: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti ai Patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionale verticale incentivato, patto regionale verticale ordinario e orizzontale, nonché patto orizzontale nazionale).

Come già anticipato, la legge di stabilità 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti, la procedura è stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno (commi da 479 a 483 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015).

In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, a decorrere dal 2015 le regioni (escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano) possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale.

La compensazione può avvenire secondo due modalità:

- attraverso un contestuale aumento, di pari importo, degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);
- attraverso un contestuale aumento, di pari importo, dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilità verticale).



Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti nell'anno 2015, deve risultare, pari a zero.

Per l'anno 2015 è stata, inoltre, confermata l'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla riduzione del debito.

Resta infine vigente, per i comuni, il cosiddetto patto orizzontale nazionale di cui all'articolo 4-ter del DL n. 16/2012 che prevede che detti enti possano cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno assegnato, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale, al fine di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi finanziari ceduti superi l'ammontare di quelli richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce, e dunque migliora, il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta nei due anni successivi il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascuno dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017).

Infine, alla variazione dell'obiettivo conseguente alla partecipazione al patto orizzontale nazionale dell'anno 2015 sarà aggiunto l'eventuale recupero conseguente alla partecipazione dell'ente al patto orizzontale nazionale del 2014.

Di seguito si riporta la tabella con la tempistica prevista per i patti di solidarietà pubblicata in allegato al citato DM 26 giugno 2015:



| TEMPSTICA | 01-mar | 15-mar | 15-apr | 30-apr | 15-giu | 10-lug | 15-set | 30-set | 15-ott | 31-ott |
|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|
| PATTO REGIONALIZZATO-compensazione verticale "ordinaria" e orizzontale (commi da 479 a 483 dell'articolo 1 della legge n.190/2015) | | | Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale ovvero gli spazi che sono disposti a cedere | Le regioni definiscono e comunicano agli enti locali interessati i sadi obiettivo rideterminati e al MEF, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica | | | Le regioni, sulla base delle informazioni fornite dagli enti locali, possono, previo accordo con i medesimi enti interessati, procedere alla rimodulazione dei saldi obiettivo esclusivamente per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale . | Le regioni definiscono e comunicano ai rispettivi enti locali i nuovi obiettivi di saldo assegnati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. | | |
| PATTO REGIONALE VERTICALE INCENTIVATO (commi da 484 a 488 dell'articolo 1 della legge n.190/2015) | | | Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi a debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014 | Le regioni comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi. | | | Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI e regioni l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare pagamenti in conto capitale dando priorità a quelli relativi a debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014 | Le regioni comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi. | | |
| PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE (articolo 4-ter del decreto legge n. 16/2012) | | | | | I comuni comunicano al MEF l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere/acquisire. | Il MEF aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo. | | | | |
| PATTO REGIONALE VERTICALE REGIONE TRENTO ALTO ADIGE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO | Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI, Regione e Province autonome l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano. | La Regione e le Province autonome comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi assegnati | | | | | | | | |
| PATTO REGIONALE ORIZZONTALE REGIONE TRENTO ALTO ADIGE E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO | | | | | | | | | Gli enti locali comunicano ad ANCI, UPI, Regione e Province autonome l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere/acquisire. | La Regione e le Province autonome comunicano al MEF e agli enti locali interessati i nuovi obiettivi programmatici assegnati. |

Fase 4: riduzione degli obiettivi annuali

L'ultima fase della procedura di determinazione degli obiettivi programmatici di ciascun ente tiene conto del sistema di premialità per il rispetto dei tempi di pagamento, consistente nel beneficio di una riduzione degli obiettivi annuali, disciplinato dall'articolo 1, comma 122, della legge n. 220/2010, come da ultimo sostituita dall'articolo 1, comma 500, della legge di



stabilità 2015.

Nella fase 4 trova altresì riscontro l'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila previo accordo tra gli stessi, di cui al comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011, come modificato dal comma 491 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015.

Province e città metropolitane

Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media

Il comma 2, lettera a) dell'articolo 31 della legge 183/2011, come modificato dalla lettera b) del comma 489 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, prevede che per il periodo 2015-2018, le province e le città metropolitane soggette al patto di stabilità interno, ai fini della determinazione del valore obiettivo, applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali schematicamente riportate nella tabella sottostante:

| | Anno 2015 | Anno 2016 | Anni 2017-2018 |
|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| Province e Città metropolitane | 17,20% | 18,03% | 18,03% |

Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella precedente fase è ridotto, quindi, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del DL n. 78 del 2010 (ai sensi del comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011).

Il calcolo del saldo, al netto degli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura *web* di determinazione degli obiettivi programmatici.

Fase 3 e Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà) e riduzione degli obiettivi annuali

Le ultime due fasi della procedura di calcolo del valore del saldo obiettivo per il periodo 2015-2018, per le province e le città metropolitane, coincidono con le medesime fasi tre e



quattro descritte con riferimento ai comuni ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.